RAGIONAMENTO

DEL CANONICO DOTTORE

AGOSTINO PANTÒ

INTORNO ALLE LODI

Del Gius Civile, Canonico, e delle Genti,

E retta maniera d'appararsi

DALLA

NOBILE GIOVENTÙ

NEL COLLEGIO

DE' RR. PP. TEATINI.

IN PALERMO MDCCXXXIV.
Per Gramignani, nella Stamperia del sopraddetto Collegio de' Nobili.

Con licenza de' Superiori.

ERA tutte le più lodevoli uſanze di quei, che pubblicamente inſegnano qual. che arte, o ſcienza, quella mi è ſempre paruta, Eruditiſſimi, e Nobiliſſimi Aſcoltatori, ben degna d'eſſere grandemente non pur lodata, ma inſieme ancora ſeguita, di far precedere nel cominciar degli ſtudj in un col metodo da tenerſi per ben trattarla, le lodi di quella diſciplina, che imprendono ad inſegnare. Per la qual coſa dovendo io per la prima volta la Nobile Gioventù di queſto Inſigne Collegio nelle Leggi iſtruire, mi ſon propoſto di metterne in moſtra ſul bel principio sì la dignità, e la grandezza, sì l'ordine, e la maniera di eſporle; affin di ſvegliare un'oneſtiſſima gara negli animi di quei Nobili Giovani, che per mia gran ventura da me dovranno apparare. Nè a ciò fare fia d'uopo, che io molto mi adoperi; eſſendo le lodi del Gius Civile, Canonico, e delle Genti, reſe ormai per tutto volgari dall'autorità di lungo corſo di ſecoli, e la Nobile Gioventù eſortata abbaſtanza allo ſtudio di sì neceſſarie ſcienze dalla munificenza de' Principi, ed ora con più

di ragione maggiormente incitata, e ſpinta dall' alto patrocinio del noſtro Invittiſſimo Monarca, ſegnatamente allo ſtudio del Gius delle Genti, come quello, che può renderla in proceſſo di tempo più atta al ſuo Reale Servigio in tutte quelle biſogne, che le ſaranno commeſſe per lo privato, e pubblico bene. Quindi mercè la buona iſtituzione della Nobile Gioventù ne' coſtumi, e nelle belle arti, e ſcienze, ſarà ſenza alcun fallo adempiuto l'univerſale preſagio di vederſi un dì reſtituito a queſto Fedeliſſimo Regno il ſuo antico ſplendore, e felicità. Parmi ora eſſer queſto il luogo opportuno di paleſare il gran contento, che provo in veggendo venuto il tempo di ſoddisfare all'ardente mio deſiderio, onde di continuo ſon preſo, d'iſtruire queſti Nobili Giovani, che dovranno dar opera alla Giuriſprudenza, con quei documenti, che ho ſempre creduto eſſere non che utili, ma neceſſarj alla condizione, e grado, in cui ſon collocati, e inſieme inſieme di dar qualche picciola riprova del mio graviſſimo debito verſo l'ordine tutto della primaria Nobiltà di queſta Feliciſſima Capitale, e ſovra ogni modo di quei ſaggi illuſtri Nobili a reggere queſto Inſigne Collegio deputati, e ſcelti; per la generoſa eccedente bontà in tutti i tempi meco uſata con tanta degnazione, e ben ampia beneficenza, di cui per fin ch'io viva, non potrò mai non ſaper loro buon grado. Ma ora ſovrafatto, e poco men che confuſo veggomi deſtinato, loro granmercè, al ben alto altiſſimo onore di dover io ammaeſtrare nello ſtudio d'ambe le

Leg-

Leggi, e del Gius delle Genti la Nobilissima Gioventù, che al medesimo ordine della Nobiltà più distinta per vincolo di affezione, o di sangue appartiene.

E per farmi dal Gius Civile, che dovrà nell' ordine dell'insegnarsi al Gius Canonico, e delle Genti precedere, stimo bene che le sue lodi non possano meglio celebrarsi, che rintracciando l'alta origine donde quello deriva. Adunque è da saperssi, che la fonte di tutte le Leggi sia quella dell' umana natura considerata in se stessa, come appunto fu nel suo primiero stato dal supremo Autore costituita, io dico, la somma ragione da nostro Signore Dio nelle nostre menti scolpita, che le oneste cose comanda, e le contrarie proibisce; anzi, a dir giusto, la Legge altro non è, che la stessa ragione confermata nella mente degl'Uomini, la quale cresciuta poi, e coll'ajuto de' precetti adulta, e poco men che perfetta divenuta, vien da Filosofi Sapienza, e da Giureconsulti Giurisprudenza appellata. Or di questa comune ragione ordinata da Dio come ministra dell'umana quiete, acciocchè fra gl'Uomini la pace, e la naturale, e civile società perpetuamente si conservasse, non ci rimase per colpa de' nostri primi parenti se non un dubbio lume, come quella, che restò soggetta ad essere storta, e piegata dalle affezioni perverse, e dagli appetiti ribelli, che fan talora in noi sentire un'altra Legge, che alla Legge della nostra mente ripugna. Perlaqualcosa fu d'uopo per tener gl'Uomini in dovere, e restrignere la lor selvaggia licenza di

scri-

ſcriverſi, e pubblicarſi queſta Legge di mente, e appunto ſcriverſi, e pubblicarſi da quegl'Uomini, che per lo ſtudio nella cultura della mente medeſima impiegato, la fecero in ſe ſteſſa adulta, e poco men che perfetta divenire. Quindi, a mirar giuſto, chiaramente comprendeſi, che la Legge fu ſcritta ſolamente per quelli, cui per muovere a virtuoſamente operare, e dalla ſcelerata vita ritrarre, non ha vigor la ragione; ma non già per coloro, che di voglia ſoggettandoſi al di lei giuſtiſſimo inſieme, e ſoaviſſimo imperio, non fanno il bene per eſſer loro di utilità, nè ſchivano il male per riuſcir loro di danno, ma ſpinti ſolo, ed acceſi dello ſplendore della virtù, e della bellezza dell'oneſtà, la cui immagine, ſe a noſtri occhi preſentar ſi poteſſe, avrebbe certamente forza di rapire, giuſta la viva eſpreſſion di Platone, tutti gl'amori della Sapienza. E di vero non sì toſto queſta Legge di mente dalla divina perpetua luce ricevuta, reſtò dalle paſſioni oſcurata, che incominciarono quaſi tutti i Popoli del Mondo a menare una vita, ſtarei per dire, dall'umanità affatto lontana, in guiſa che languente, e dirò pur anche poco meno ch'eſtinta già la ragione, non ſi poteva dire in che foſſero differenti fra loro le Città, ed i Boſchi, o pur gl'Uomini, e le fiere, a riſerva di alcuni Popoli barbari, nelle menti de' quali l'umana ſapienza avea cominciato a diffonderſi; e finalmente de' Greci, che mediante il commercio, e le varie, e continue pellegrinazioni degli antichi Filoſofi loro, di non pochi lumi di ſapienza fecero acquiſto, coll'ajuto de' quali

ſi die-

ſi diedero poi con ogni lor poſſa a coltivar l'oneſtà; anzi per render più perfette, e migliori le ſteſſe dottrine da eſſi a gran fatica raccolte, ſtabilirono regole intorno al vivere, ſecondo che la dritta, e vera ragione richiede: certamente in ciò ſi ſegnalarono gl'Atenieſi, per lo cui ſtudio la virtù ſteſſa ſi dice eſſer divenuta più leggiadra, più vaga, e più perfetta; ſe non che la Grecia non iſtendendo oltre de' ſuoi confini l'Imperio, non potè di leggieri altre nazioni ſtraniere nell'oneſtà coltivare, quantunque da i ſcritti de' Poeti, e Filoſofi Greci, che alti ſentimenti di moral filoſofia contenevano, di tempo in tempo alcune ſcintille di ſapienza ſi ſpargeſſero nel rimanente del mondo. Quindi, ben ſi vede, che la divina infinita Provvidenza riſerbato avea ſegnatamente a i Romani una gloria sì eccelſa, quale appunto fu quella di ſpogliare colle loro ſantiſſime leggi il mondo dalla barbarie, e ſottoponendolo al ſuo dominio, ebbe tutto l'agio d'introdurre ne' barbari popoli l'umanità, trasformando la lor ruſtichezza in dolci, e manſueti coſtumi in guiſa, che nel trionfarne, tanto è da lungi, che gli ſottometteſſe al giogo di penoſa ſervitù, che anzi nel farli partecipi delle ſue oneſtiſſime leggi, rendeva loro, o per dir meglio, gli riveſtiva di quella vera libertà, che nella oneſtà, e retta ragione conſiſte. Nè di tutto ciò può alcuno mai dubitare, o ſi riſguardi al grande ſtudio, e cura, che poſero i Romani nel far ottime, e giuſtiſſime leggi, o alla molta diligenza impiegata a ſolo oggetto di render fruttuoſa la Filoſofia de' Greci,

che

che prima si dissipava in gran parte nelle Scuole in certe sottigliezze spinose, e sterili, non già per ricercare la verità, come a Filosofo conviene, ma solamente per trarre a se l'ammirazione del volgo, imbevendo colla loro importuna garrulità, per usare la frase di Pindaro, gl'animi de' Giovani di non sò qual genere di dottrina piena di seccaggini, e di sofismi; laddove i Romani l'applicarono al vantaggio del privato, e del pubblico spiegando, ed interpetrando il fine delle Leggi col mezzo della disputazione del Foro, e sforzandosi di toglier via le liti, che infra i Cittadini nascevano. E per lasciare le Leggi delle dodeci Tavole, che contenevano in gran parte quelle Leggi, che da i Greci tolto aveano i Romani, cotanto da Marco Tullio commendate, che fino a tutta insieme la dottrina de' Filosofi l'antipose, come altresì le altre parti del Gius Civile, di cui troppo lungo sarebbe, se io volessi partitamente riandare i luoghi, che di moral filosofia son ripieni; solamente stimo bene accennare prima le sentenze de' Giureconsulti, e poi le Costituzioni degl'Imperadori, l'une, e l'altre agl'insegnamenti nonmeno della Politica, e dell'Economica, che della Filosofia de' costumi appoggiate. Ed in quanto alle sentenze de' Giureconsulti, che furono istituiti più che in ogn'altra Filosofia, in quella de'Stoici molto diligenti nell'investigare il fine dell'onesto, con quanta gloria della Giurisprudenza la scorgiamo ne' Muzj, ne' Balbi, ne' Bruti, ne' Papiniani, negl'Ulpiani, ne' Modestini, ne' Marciani, ed altri, che furono gli

Au-

Autori de' cinquanta libri delle Pandette comunemente venerate per lo gran numero delle ſentenze gravide di moral Filoſofia come tempio della giuſtizia. Per quel che riguarda poi alle Coſtituzioni degl'Imperadori, egli è conto ad ognuno, e manifeſto aver eſſi all'eſercizio militare, che quaſi tutto il corſo della lor vita occupava, unito lo ſtudio della morale, la quale in grado eccellente riconoſciamo ne' Ceſari, negli Antonini, ne' Severi, ed altri Imperadori nella romana ſtoria cotanto glorioſi ed eccelſi. Quindi, ſebben ſi conſidera, le romane Leggi regolarmente altro non ſono, ſe non le più utili ſentenze de' Filoſofi in pubblici comandi convertite, e diſteſe. Non è però maraviglia, ſe elleno poi abbiano continuato a reggere quaſi tutto il mondo, comecchè caduto foſſe l'Imperio Romano; perciocchè quelle nazioni, che dalle romane Leggi diſciolgonſi, niun'altra coſa fanno, che opporſi alla natura, e prender guerra coll'oneſtà, e la ragione. Alla Filoſofia de' coſtumi, donde furon tratte le Leggi, và unita ancora la Razionale, o vogliam dire la Dialettica, colla quale la Giuriſprudenza fin'allora diſordinata, e ſcompoſta, fu al tempo di Marco Tullio per opera, e diligenza di Servio Sulpizio celebre Giureconſulto con tal ordine diſtribuita, che le coſe particolari vagamente diſperſe a ſuoi capi, e principj generali ridotte, prendeſſe forma, e maniera d'arte, o ſcienza. Oltre la Morale, e Razional Filoſofia evvi nel Gius Civile raccolta la più ſcelta inſieme, e più utile erudizione greca, e romana, e la notizia della

lingua latina in tal guisa, che a chi da buon senno dà opera a sì alta scienza, fa di mestieri in un coll' erudizione greca, e latina apparare le formole più scelte di dire, la proprietà de' vocaboli, la notizia più recondita de' tempi, e delle cose, la giusta interpetrazione delle leggi, e finalmente l'esercizio del foro, per cui si pone in opera quella giustizia, il cui fine allora appunto perfettamente si adempie, quando nelle controversie, e piati de' cittadini coll'autorità delle leggi, e vigor delle usanze si conservano le ragioni, e gli averi a ciascuno di essi appartenenti, e dovuti; e che però coloro, che all'incomparabile gloria di giugnere alla perfetta cognizione dell'intera Giurisprudenza aspirar vogliono, bisogna che sappiano, che quei pochi pochissimi valentuomini la conseguirono, e degni ne furono riputati, che con ogni lor possa si diedero tutti allo studio delle facoltà poc'anzi accennate, coll'ajuto delle quali potevano interpetrare le leggi non diversamente da quel senso, in cui furono da suoi autori dettate. Da tutto ciò chi non vede di quante lodi sia degna una sì vasta insieme, ed alta scienza, della quale avendone io spesse volte ragionato, ed ora, a mio avviso, quanto basti ad animare la Nobile Gioventù, per vincere quelle difficoltà, che per avventura incontrar si potessero nell'appararla, sarebbe questo il luogo opportuno di dimostrarvi il diritto sentiero, che solo la può condurre agiatamente all'acquisto di una scienza cotanto necessaria al giovamento del pubblico; ma avendone io pure di tutto ciò diffu-

sa-

ſamente parlato in una Diſſertazione data alla luce col titolo : *De recta Juris Civilis inſtituendi ratione* ; per non recarvi la noja di aſcoltare quelli ſteſſi ſentimenti, che io da gran tempo in molte, e poi molte occaſioni nonmeno in iſcritto, che in voce ampiamente ho manifeſtato ; vengo ora al Gius Canonico, e delle Genti, de' quali la dignità, la grandezza, ed il pregio potendoſi in gran parte ritrarre da tutto ciò, che ſin'ora ſi è detto, rimane ſolo, che dell' uno, e dell'altro l'ordine, e la maniera da me penſata nell'inſegnarſi, brevemente vi eſponga. Ed in quanto al Gius Canonico ho procacciato non dipartirmi gran fatto dal metodo da me tenuto nell'inſegnare il Gius Civile, come altresì di tener dietro in gran parte alle orme ſicure del celebre Giovan Paolo Lancellotto Giureconſulto Perugino, che procede nelle ſue Iſtituzioni giuſta la norma di quelle del Gius Civile poſte in ordine dai Greci compilatori per comandamento dell'Imperador Giuſtiniano. Per ordire un sì fatto nobil lavoro delle ſue per altro belliſſime Iſtituzioni Canoniche ebbe il Lancellotto il primo impulſo dalle forti perſuaſioni inſieme, e dagli alti comandi di Paolo IV. della nobiliſſima Religion Teatina ; di quella Religione appunto, che di preſente al maggior vantaggio di queſto nobil Collegio colla dottrina, coll'eſempio, e buon regolamento de' coſtumi indefeſſamente coopera ; indi ſotto gli auſpizj di Pio IV. le diede alla pubblica luce intorno all' anno 1560. poco prima che il Sagro Concilio Tri-

dentino si promulgasse; dopo il qual tempo avvengachè egli per alcuni anni in vita rimanesse, niente però all'opera sua stimò di aggiugnere, o di mutare, nè di far menzione alcuna di un sì grande Ecumenico Concilio, ove è racchiusa l'ultima, ed intera universal disciplina della Chiesa, derivata dagli altri Concilj, e molte sentenze di Santi Padri: se non che dalla somma diligenza del Lancellotto nel compilare le sue Istituzioni impiegata, si dovea giustamente sperare, ch'egli con altra edizione corregesse una sì notabile tracuranza, e che forse ad imprendere una sì utile, e necessaria fatica distolto fusse da qualche a noi sinora ignota cagione. Per quello poi, che al Gius delle Genti risguarda, troppo lungo sarebbe il voler entrar nella briga di ragionare partitamente della sua altissima origine, dignità, e grandezza, come si converrebbe, e basterà ora per sua gran lode il sapere, che sia la fonte del Gius Civile, come quello, che nella ragion comune consiste dalla maggior parte delle Genti abbracciata. Adunque lasciando a bella posta da parte le lodi di sì alta scienza, le quali assai meglio potrà da se stessa in grandissima abbondanza riceverle di quello che possino da me esser conte, o misurate, mi faccio ad esporvi il metodo, che ho creduto il più sicuro, e spedito per apprendersi da questa nobile Gioventù con utilità insieme, e diletto. Ma prima di aprire intorno a ciò i miei sentimenti, stimo bene render palese ad ognuno essere stato io guari di tempo combattuto da un timore di recare ad effetto ciò, che allora da me si divisa-

va

va per ben istruire la gioventù in cotal disciplina; e questo timore appunto nasceva in me dal sapere, che di sì fatta scienza ne han trattato molti valentuomini, e la maggior parte oltramontani, che sono incomparabili nelle fatiche; e tutto ciò mi avea fatto onninamente rimaner dall'impresa di proseguire sù tal proposito il mio particolare disegno, anzi per togliermi da ogni briga da pochissimo è rimasto, che io non mi atteneſſi in tutto al loro metodo: ma mi sentj subbito poi rincorare, e spinto di bel nuovo a tentare di porre in opera quel sistema da me debolmente conceputo, che mi sembrava il più adatto a formare di sì fatta materia le intere Istituzioni, dappoichè mi diedi a leggere la maggior parte di questi scrittori oltramontani; perciocchè parve a me, che quanto di grande erudizione, e forse ancora assai più, che la bisogna richiegga, sieno abbondanti, e ripieni, altrettanto poi manchevoli di tutto ciò, che alla retta ragione d'istituire possa giovare, e concernere: ma nonpertanto temendo io forte, che un tal mio giudizio fosse esposto ad errore, nonmeno per la debolezza della mia mente, di cui son uso, ed ho giusta cagione di diffidare, che per la grande buona opinione, e credito giustamente acquistato da sì celebri Autori, pensai di ricercarne il parere da molti letterati d'Italia d'ogni qualunque passione liberi, e sciolti, ed anche da un nobile letterato Siciliano, che sotto la disciplina di Filippo Reinardo Vitriario avea il Gius delle Genti apparato; e questi con filosofica ingenuità mi assicurarono, che gli

ac-

accennati autori ſembrano di avere ſcritto a ſolo fine di riempire le loro opere d'infinite coſe più delle volte alla materia, della quale imprendono a trattare, poco, o nulla appartenenti, mettendo ſovente in non cale quell'ordine cotanto importante, e neceſſario per ben iſtruire la gioventù, e che da' buoni maeſtri delle arti, e ſcienze viene ſovra ogn'altro grandemente inculcato; e quel, che più rilieva ſi è, che biſogna dire, che ſieno ſtati i ſopraddetti autori lungo tempo ne'ſofiſmi delle ſcuole volgari allevati, e creſciuti, poichè, come potrà ognuno oſſervare, non vi è nelle loro opere titolo, in cui forzatamente non facciano entrare in gran copia i ſilogiſmi di materie da ſe ſteſſe note anche al volgo, mettendo ſovente in diſputa fino le definizioni, e tornando ad aggiugnervi una ben lunga filateria di ſilogiſmi tanto ſtucchevoli, che nulla più; ſenza avvertire a ciò, che leggiamo nell'Eccleſiaſtico: (a) *Qui ſophiſticè loquitur, odibilis eſt, & in omni re defraudabitur.* E quantunque alcuni abbiano preteſo di fare Iſtituzioni del Gius delle Genti, in effetto poi ſono rimaſti contenti di porre certi capi, e rubriche, alle quali in vece di ridurre le coſe particolari, l'han riempito di note, commenti, quiſtioni, e dottrine ſoltanto buone ad aggravare la mente di vana sì, ma confuſa erudizione, e non già ad ammaeſtrare la gioventù con principj univerſali, ed aſtratti, donde le particolari coſe, come da largo, e copioſo fiume derivano, ed in eſſi col buon'uſo dell'alta filo-

(a) *Cap.* 37.

filoſofia ritornando, ſi poſſa poi con dirittura alla cognizione intera della ſcienza felicemente arrivare. Scriſſero ancora, che altri ſtimando forſe di potere altronde, che dalle proprie fonti trarre i principj di tale altiſſima diſciplina, han compoſto le loro opere in gran parte piene di dottrine tolte da autori volgarmente appellati Scolaſtici, e Moraliſti, a i quali certamente non pervenne mai la cognizione di quella diſciplina, che è la regolatrice delle umane coſe, e de' maneggi più difficili nella civile ſocietà. Taluno poi l'ha fatto comparire involta in oſcuriſſimi impenetrabili miſterj, ponendo nell'opera ſua certi ampolloſi titoli, a ſolo fine di ſorprendere tutti quei, che non ſono in cotal diſciplina verſati. Ma più di tutti ſono degni di qualunque biaſimo, e deteſtazione alcuni per altro celebri autori, che sù tal propoſito hanno meditato un proprio ſiſtema del dritto naturale, ſenza che aveſſero curato di ſtabilirlo ſovra la Provvidenza divina con grave eſecranda ingiuria della Religione Cattolica; anzi talora con manifeſta follia da non punto condonarſi a niuno di eſſi, per le continue proteſtazioni, che fanno di aver troppo intereſſe per la verità, empiamente han creduto, che regga, e ſtia fermo il loro ſiſtema, anche poſta in diſparte ogni cognizione di Dio, quando è certiſſimo, che ſenza alcuna cognizione di una ſuprema divinità gli uomini non potevano mai in ſocietà convenire, nè poterſi diſcoprire le vere, e più alte naſcoſte origini, che compongono tutta l'economia del dritto naturale delle Genti: un ſolo

eſem-

esemplo de' Romani Giureconsulti, che non furono punto nell'ebraica lingua versati, come i poc' anzi accennati autori del Gius naturale, e delle Genti n'erano ben forniti, ed adorni, donde del tanto loro graviſſimo errore poteano di leggieri ricrederſi, ſarebbe ſtato baſtevole a convincerli inſieme, e condannarli: adunque i Romani ſeben nell'oſcurità del Paganeſimo involti, nonpertanto da una Divinità Suprema ne riconobbero il gran principio. Proteſtano finalmente eſſer coſa quanto piena di pericoli, altrettanto odioſa il dar giudizio intorno alle opere altrui, e ſovra tutto qualor ſi faccia da qualche letterato Italiano delle opere di autori oltramontani, potendo queſti entrare in ſoſpetto di non eſſer fatto per lo ſolo amore della verità, ma più toſto per quell'antica nobile emulazione nel genere delle lettere, che ſempre mai ſi è conſervata tra la noſtra, e quelle quanto dotte, altrettanto erudite nazioni; ma nonpertanto chi vorrà prenderſi la briga di leggere poſatamente gli accennati autori, e di eſſere iſtruito della verità tornagli a grado, ſarà forſe coſtretto a formare quell'iſteſſo giudizio, che dopo lunga, e ſeria applicazione da noi ſi è fatto. Sin quì i più ſaggi ingenui letterati d'Italia. Or queſti ſentimenti eſſendo molto uniformi a quelli ſteſſi, che io colla lunga rifleſſione, e lettura de' libri di tal ſorta avea di già preventivamente concepito, mi ſpinſero fortemente a porre toſto le mani all'opra, ed a tentare d'imprendere ciò, che tanti valentuomini ebbero ſolo in animo di fare, ma non già da loro, come

me ſi conveniva, fù, a mio avviſo, compiutamente eſeguito; ma dall'altra parte diffidando io pur tuttavia delle mie deboli forze, che non poſſono in verun conto compararſi con quelle di Autori giuſtamente accreditati nella Repubblica delle lettere, per la profonda dottrina, vaſta erudizione, e ſtudio indefeſſo da eſſi in cotal diſciplina impiegato, mi cadde di bel nuovo nell'animo il penſiero di abbandonar l'incominciata fatica per lo timore, che non mi poteſſe unqua mai riuſcire felice, ſe tanti altri di non ordinaria abilità, e ſapere forniti, non l'avean poſta in opera, e molto meno al ſuo debito fine condotta, comecche l'abbian promeſſo. Or io in tante mie perpleſſità, ed agitazioni di mente, hò creduto a miglior conſiglio appigliarmi, ſe da parte ogn'altra cura laſciando, vengo ora ad eſporre a voi il mio qualunque ſia conceputo diſegno, con certa fiducia di ricevere quei maggiori lumi, che dal voſtro finiſſimo diſcernimento debbo promettermi: e queſti lumi appunto ſaran per me la ſcorta ſicura, onde con profitto di queſta nobile gioventù poſſa venire a capo d'iſtruirla con quelle regole, che da'buoni, e ſaggi maeſtri delle belle arti, e ſcienze ſono ſtate comunemente preſcritte. Adunque avendo io tutto ció diſtintamente dinanzi agli occhi, non mi è venuta nella mente altra maniera, che creda più opportuna per apprenderſi agevolmente il Gius delle Genti, che quella, che anderò quì brevemente eſponendo. Primieramente farei una introduzione, o ſia proemio, in cui ſi dichiaraſſe alla nobile gioventù l'utilità, e neceſſità di tal

diſciplina finora non inſegnata anche nelle più coſpicue Univerſità, e ne' Collegj ben regolati d'Italia: indi paſſerei ad eſaminare gli abuſi teſtè accennati, ed altre coſe di ſimil ſorta; e finalmente eſporrei con brevità il metodo da me intrapreſo, che appunto è il ſeguente, cioè di ridurre a capi generali tutta la materia, ſotto i quali anderanno poſte quelle coſe confacenti in guiſa, che una poſſa dedurſi dall'altra, in quella miglior maniera che ſarà permeſſo, e la materia ſteſſa comporta; e queſto metodo appunto non ſi diſcoſta gran fatto da quello, che da Francesco Bacone Baron di Verulamio intorno alle iſtituzioni del Gius privato fù principalmente propoſto. (a) Stimo ora pregio dell'opera il darvi diſtinta contezza de'capi generali, e delle materie, che hò ſtimato neceſſarie per l'intera iſtituzione, che dovrò intraprendere. Il Titolo ſarà:

JU-

(a) Verulam. de augum. ſcient. lib. 8. aphoriſ. 90. *Præparandi ſunt Juvenes, & novitii ad ſcientiam, & arduæ Juris altiùs, & commodiùs hauriendæ, & imbibendæ per inſtitutiones. Inſtitutiones illas ordine claro, & perſpicuo componito. In illis ipſis univerſum Jus privatum percurrito: non alia omittendo, in aliis plus ſatis immorando, ſed ex ſingulis quædam breviter delibando, ut ad corpus legum perlegendum acceſſuro nil ſe oſtendat prorſus novum, ſed levi aliqua notione præceptum. Jus publicum in inſtitutionibus ne attingito, verùm illud ex fontibus ipſis hauriatur.*

Juris naturæ, & Gentium ſumma Capita.

Si darà principio all'opera dividendola in molti capi, e generali rubriche, nelle quali in primo luogo ſi tenterà di ſcoprire le più alte radici del dritto naturale, che nacque inſieme coll'uomo; indi ſi paſſerà a diviſare partitamente le leggi univerſali della natura, e le origini più lontane della civil podeſtà; ſi moſtrerà l'originario Gius della proprietà delle coſe, eſſendo la terra comune a tutti gl'uomini, e ci sforzeremo di porre in chiaro una ſodiſſima, e ſingolar dottrina, come appunto è quella di acquiſtarſi la proprietà delle coſe nella ſua origine, non già per convenzione, o altra diviſione tra i primi abitatori della terra, ma mediante la loro propria fatica, ed induſtria: dalla qual dottrina non ſi sà capire, perchè ſi ſieno di gran lunga ſcoſtati molti de' più celebri ſcrittori del Gius delle Genti, dappoiche l'aveano ben dichiarata, ed a ſalde ragioni appoggiata i romani Giureconſulti: quì ſi entrerà a ragionare del mare, de' fiumi, delle ripe, ed altre di ſimil ſorta, la cui proprietà non può acquiſtarſi, per non eſſere sì fatte coſe ſoggette all'induſtria, e fatica degl'uomini, e quindi ritenere ancora la natura di coſe comuni. Si proſieguirà poi a diſcorrere dell' imperio paterno, che riconoſce ancora l'origine dalla natura: della diſeſa di ſe ſteſſo, e de' propri averi, che naſce ſimilmente dal medeſimo Gius; e quì

cade in acconcio porre ad esamina l'onore, ed i principj della vera scienza cavalleresca. Della origine delle società; dalle quali provennero le Città; come altresì dell'Imperio, e si discorrerà con principj del sommo, ed assoluto, ove entrano le Regalie. Delle diverse spezie d'imperj, ove della Democrazia, Aristocrazia, e Monarchia, e dell'utilità, che da ciascheduna spezie risulta. Delle obbligazioni scambievoli trà il Principe, ed il Cittadino, e di quelle trà gli stessi Cittadini; dove entreranno i più alti principj, e le massime di una perfetta morale, che alla conservazione della umana società, e tranquillità pubblica conducono. Della ultima origine del dritto del Principe intorno a i beni, e persone del suddito; e delle obbligazioni del medesimo Principe di custodire, proteggere, e far osservare le disposizioni de' Sagri Canoni alla disciplina della Chiesa appartenenti: e quì si esporrà brevemente il vero, e legitimo senso del celebre Canone *Principes*. Della diversità de' Principati di successione da quei, che chiamiamo elettivi. Della Guerra giusta, delle Conquiste, del Dritto di devastare i beni de'nemici, di acquistare le cose tolte in battaglia, delle Triegue, della Pubblica fede, delle Ripresaglie, dell'Imperio de'vincitori sovra i vinti, del Padrone sovra il servo. De' patti, co'quali suol terminare la guerra. Del dritto de' Regj Ambasciadori; ed altre simili materie. Alli sopraddetti capi hò pensato aggiugnere tutto ciò, che dalle nostre leggi Siciliane viene lodevolmente prescritto, purche sia appartenente al Gius pubblico, con por-

re

re ordinatamente a ſuo luogo queſta propria, e particolare rubrica. *Jus Publicum Siculum*. Finalmente dopo di eſſermi ſtudiato di porre al ſuo giuſto lume i principj generali di sì alta ſcienza, riferendo ad eſſi tutto ciò, che può concernere al Gius delle Genti, onde poſſano poi i nobili giovani colla mente da sì fatti principj rinvigorita, entrare con maggior ſicurezza nell'eſame più profondo di tutte le materie particolari, che ad eſſi ſi pareranno davanti; ſtimerei ancora ben fatto, che ſeparatamente ſi daſſe loro una breve, ma diſtinta iſtruzione del governo politico, economico, militare del noſtro Regno, acciocche i nobili giovani, che dovranno le pubbliche cariche ſoſtenere, poteſſero quei lumi nell'iſtituzione acquiſtati, al comune vantaggio di queſta Capitale, e del Regno ſaggiamente adattare, e inſieme ancora intraprendere l'eſercizio delle medeſime onorevoli cariche non già ſforniti delle notizie neceſſarie per ben amminiſtrarle, aſtretti poi a ricercarle con danno forſe del Pubblico allora appunto, che fia d'uopo ſaperle, ed eſſerne anticipatamente iſtruiti. Ed'ecco tutto ciò, che hò ſaputo io in quel modo, che le mie deboli forze ſoſtengono, rozzamente diviſare, per ben condurre la nobile gioventù nel diſaſtroſo cammino, che dovrà fare per l'acquiſto delle già addotte diſcipline, e ſovra tutto di quella del Gius delle Genti, quanto vaſta, e dilicata in ſe ſteſſa, altrettanto giovevole, e neceſſaria al pubblico bene. Piaccia ora a Dio, a cui, eſſendo egli ſomma bontà, forz'è ch'ogni ben piaccia, che queſti miei

qua-

qualunque ſieno penſamenti e fatiche al maggior profitto della nobile gioventù da me ſingolarmente indirizzate, quello effetto producano, che al ſuo ſantiſſimo nome ſia di laude, e di gloria; di nuovo fregio, ornamento, e ſplendore a queſta eccelſa nobiliſſima Capitale, e inſieme inſieme al Regno tutto, che in veggendo in tempi così difficili, e nelle coſe già diſperate queſto nobil Collegio inaſpettatamente eretto, ed appoggiato alla ſaggia cura, e direzione di un'Ordine cotanto illuſtre nella pietà del pari, che nella dottrina, a ragione fermamente ſpera, e nelle ſcienze, e nell'armi ſovra tutte le altre nazioni diſtinguerſi: Con ſaggio avvedimento dir io voleva appoggiato alla cura, e direzione d' un'Ordine cotanto illuſtre nella pietà del pari che nella dottrina, come quello, che il ſuo glorioſo principio riconoſce dall'alta divina Provvidenza, dalla quale colla varietà delle leggi a ciaſcheduna coſa adattate, l'Univerſo tutto con infinita ſapienza ſi governa, e ſi regge. E finalmente a tutti voi nobiliſſimi giovani, che mi fate ora l'onor di aſcoltarmi, quello effetto producano, che ſia di maggior incitamento ad uno ſtudio proprio di voi, che in luogo diſtinto, e ragguardevole collocati, aſtretti ſiete ſovra d'ogni altro a regolare colla comun ragione in tal guiſa le voſtre azioni, che rechino a voi laude, ed onore, ed a niuno giuſta cagione di chiamarſene offeſo; ſtudio, diſſi, cotanto proprio del voſtro grado, che Quinto Muzio Scevola ſtimò coſa molto difforme, e ſconvenevole, che un' uomo Patrizio, e nobile non aveſſe intera notizia del

Gius

Gius Civile, e ne ripreſe agramente Servio Sulpizio Cavaliere Romano, perciocche l' ignorava: (a) quanto dunque al carattere molto ſtimabile di voſtra nobiltà non che convenir debba, ma pur anche fia d'uopo lo ſtudio del Gius delle Genti? queſto vi farà conoſcere come furono nella ſua origine diſtribuiti i dominj, fondati i Regni, coſtituite le leggi della pace, e della guerra, regolati i commercj, ſtabilito l'imperio del Principe, e preſcritte le obbligazioni del ſuddito. Ma non è neceſſario, che io dica più avanti; a me pur troppo è ben nota la nobiliſſima indole dell'animo voſtro, che all'applicazione, e allo ſtudio ben di voglia vi porta ſenz' altro impulſo, ſalvo quello del voſtro ſpirito generoſo, ed eccelſo, e dell'alto volere del noſtro invittiſſimo Principe, che fin da' primi giorni del felice ingreſſo, e ſoſpirato ritorno all'antico dominio di queſto ſuo fedeliſſimo Regno dimoſtrandoſi unicamente ſollecito del vantaggio, e ſollievo di queſti ſuoi ubbidientiſſimi popoli, accreſce la conceputa noſtra fiducia di godere ancora i più benefici effetti della ſua ingenita Real munificenza queſto nobil Collegio, che vive, la Dio mercè, e viverà ſempre ſotto il ſuo potentiſſimo ſingolar patrocinio.

(a) *Pompon. de orig. jur.*

ERRORI		CORREZIONI
pag. 7. lin. 19.	ebbe tutto l'agio	ebbero tutto l'agio
lin. 23.	ſottomettesſe al giogo	ſottomettessero al giogo
lin. 25.	rendeva	rendevano
lin. 26.	riveſtiva	riveſtivano
pag. 19. lin. 9.	una ſodiſſima	una ſodiſſima, e ſingolar
lin. 10.	di acquiſtarſi	di esserſi acquiſtata
pag. 20. lin. 14.	e perſone del ſuddito	ed alla perſona del ſuddito.

ADDIZIONE.

pag. 6. lin. 26. a riſerva di alcuni popoli barbari, nelle menti de'quali l'umana ſapienza avea cominciato a diffonderſi,

come appunto a ciaſcuno è ben noto, purchè ſia nella ſtoria più antica leggiermente verſato.

Clem: Alexandr. Strom. lib. 1. *Philoſophia, res variè utilis, olim quidem viguit apud* Barbaros, *nationatim reſplendens, poſtea verò ad Græcos etiam venit.*

ACADEMIÆ

JUSTINIANEÆ

IN COLLEGIUM NOBILIUM

RR. PP. Teatinorum

NUNC DEMUM TRANSLATÆ

LEGES

IN DUODECIM TABULAS

DIGESTÆ

V. Idus Januarii CIↃ IↃ CCXIX.

CANONICO DOCTORE

AUGUSTINO PANTO'

MODERATORE

AD ILLUSTRISS. ET EXCELLENTISS. DOMINUM

D. JOSEPH CARRILLO DE ALBORNOZ

COMITEM DE MONTEMAR &c.

SICILIÆ REGNI PROREGEM.

ACADEMIA
DE LOS NOBLES ARTES
DE SAN LUIS
POTOSÍ

DISCURSO
PRONUNCIADO
EN LA SESION PÚBLICA
QUE CELEBRÓ LA ACADEMIA
EL DIA 25 DE AGOSTO DE 1867
EN CONMEMORACION
DEL CENTENARIO
DE
D. JOSÉ MARIANO CASTILLO
Y DE
D. JOSÉ ALZATE Y RAMIREZ
SOCIOS FUNDADORES DE LA ACADEMIA
DE BELLAS ARTES DE MEXICO
POR
D. JOSÉ MARIA LACUNZA
SOCIO DE NÚMERO DE LA ACADEMIA
DE SAN LUIS POTOSÍ

Digitized by Google

ACADEMIÆ JUSTINIANEÆ LEGES.

Tab. I.

Qua noſtra Academia ſibi Patronos aſciſcit.

DIvus Athanasius, & Carolus Borbonius utriuſque Siciliæ Rex Tertius Academiam noſtram perpetuò tuentor.

Tab. II.

Quâ plena Academiæ poteſtas in Moderatorem transfunditur.

SUprema Academiæ poteſtas penes commune eſto; à quo pro meliori Cœtus univerſi regimine in Moderatorem tota transfunditor. Ipſe Cancellarium, aliumquè, qui hujus vicem gerat, eligito. Academicas Diſſertationes, cui libeat, committito. Præcipuò ejus adſenſu quiſque Academicus intrato. Neminem tamen, niſi duæ Academicorum partes conſenſerint, expungito. Nevè immutandi, abrogandi, adjiciendivè legem aliquam præter latas, ipſi fas eſto.

Tab. III.

De Officio Cancellarii.

CAncellarius Comitiis per Moderatorem faciundis adesto. Quod in iis definitum fuat, transcribere diligenter curato. Eos, qui dissertationes recitare debuerint, certiores facito. Quodque ad Academiæ Tabularium spectat, ipse servato. Ab eodem Academici pro Comitiis convocantor. Omneque id, quod in illis opus sit, ejus curæ, ac solertiæ committitor.

Tab. IV.

De Officio ejus, qui Cancellarii vicem gerit.

ABsente Cancellario, qui ejus vicem sustinet, munus adimpleto. Immo quum res tulerit, labores inter se dividunto.

Tab. V.

Varios Academicorum gradus constituit.

EX tribus Academicorum gradibus Cœtus Universus constitultor, Ordinariorum, Alumnorum, Honorariorum.

Tab.

Tab. VI.

De Ordinariis, & eorum munere.

ORdinariorum libera differendi facultas esto; & quum placuerit, Dissertationum argumenta ab ipsis pro libitu seliguntor.

Tab. VII.

De Alumnis, & eorum munere.

QUolibet Comitiorum tempore Alumnorum locus cæteris posterior esto. A Moderatore suarum dissertationum argumenta imponuntor. Examini Censorum à Moderatore ex Ordinariorum numero selectorum priùs committuntor. Dein si quintum & vigesimum annum atti-gerint, & Moderator probaverit, ad Ordinariorum gradum ascendunto; sin aliter, excluduntor.

Tab. VIII.

De Honorariis, & eorum munere.

HOnorarii ad differendum nè obstringuntor. Si tamen velint, iisdem legibus, quibus cæteri Academicorum gradus tenentur, ipsi quoque subjici-

jiciuntor : Academiam à detractorum calumniis vindicandi, ejus incrementum promovendi, legesque defendendi, munus esto.

Tab. IX.

Qua Dissertationum Academicarum scopus præfinitur.

DIssertationum argumenta ad intimam universi Juris Prudentiam diriguntor. MAGNI ATHANASII, & Divi CAJETANI panegyris excipitor. Post recitatam jam dissertationem, promovendi oppositiones, & problemata; modò fiat in scriptis, quilibet ex Academicis liber esto. Responsa tamen futuris Comitiis eduntor.

Tab. X.

Quonam tempore Academicorum Comitia sint convocanda.

AB Julio ad integrum usque mensem Octobrem Dies Domini alternis hebdomadis, horis vespertinis, Comitiis Academicis dicatus esto. Reliquis mensibus Academicorum Cœtus ternis hebdomadis eodem Die convocator.

Tab.

Tab. XI.

Qua ratio promovendi Academiæ incrementa constituitur.

UNiversus Academicorum Cœtus quotannis instituitor. De rebus Academiæ seriò agitor. Media aptiora ad ejusdem incrementa promovenda decernuntor. Dein omnibus per Moderatorem ritè digestis, quæ publicum Academiæ bonum respicere visa fuant, exequuntor.

Tab. XII.

Qua Sancitur, ut Dissertationes in Academia recitandæ Censorum examini prius committantur.

NEmini ex quovis Academicorum ordine dissertationes, nisi priùs Moderatori tradiderit, recitare permittitor. Ipse à nævis, si qui forte occurrent, illas expurgato, aut ab aliis expurgari facito. Demum in rebus omnibus gerundis quod æquum, dignissimæque hujus Academiæ progressui, ac majestati consonum maximè visum fuerit, semper definitor.

SAN-

SANCTIO.

Prædictæ Constitutiones ab omnibus religiosè servantor. Quod si quis contrà fecerit, feceritvè, quominùs quis secundùm has leges faceret, feciſſetvè, factuſvè ſiet, ex univerſo Academicorum Cœtu removetor.

U. J. D. Antonius Pantò Cancellarius.

on36 52759